



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 25 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

La Srl trasparente socio di società di persone non può ricevere le ritenute da propri soci
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La determinazione del secondo acconto di imposta
di Laura Mazzola

IVA

Dall'Albania una spinta alla modernizzazione dell'Iva
di Roberto Curcu

LA LENTE SULLA RIFORMA

Residenza fiscale delle persone fisiche: nuove regole dal 2024
di Andrea Ramoni

IVA

La contabilizzazione dei vigneti
di Luigi Scappini



CASI OPERATIVI

La Srl trasparente socio di società di persone non può ricevere le ritenute da propri soci

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!
CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Gamma Sas è società che opera nel campo edile e si occupa di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici.

Gamma Sas ha 2 soci: Piero Verdi con una quota di partecipazione del 20% e Delta Srl con una quota di partecipazione dell'80%.

Delta Srl, a sua volta, ha 2 soci al 50% ciascuno, Mario Rossi e Luca Bianchi; Delta Srl ha optato per il regime di trasparenza fiscale ex articolo 116, Tuir e attribuisce il reddito dichiarato ai soci Rossi e Bianchi.

Gamma Sas, in relazione agli interventi edilizi per i quali ha subito ritenute pari all'8% ai sensi dell'articolo 25, D.L. 78/2010, ha registrato in dichiarazione un ammontare di ritenute pari a 20.000 euro.

Delta Srl, che svolge parimenti attività edilizia, ha subito ritenute pari a 10.000 euro.

Si chiede come, all'interno del gruppo societario, debbano essere gestite queste ritenute in forza delle attribuzioni tra i vari soggetti.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La determinazione del secondo acconto di imposta

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

[Scopri di più](#)

Entro il prossimo **lunedì 2.12.2024** deve essere versata la **seconda, o unica, rata degli acconti relativi al periodo d'imposta 2024**.

Sono chiamati alla cassa **i contribuenti**, titolari e non titolari di partita Iva, che risultano **debitori d'imposta**, come da dichiarazione dei redditi presentata entro il termine del **31.10.2024**.

In particolare, la scadenza è valida, tra le altre, per l'**Irpef**, l'**Ires**, l'**Irap**, le **imposte sostitutive all'Irpef e la cedolare secca**.

In merito all'**Irpef**, l'aconto complessivo da versare per l'anno 2024 è quello del rigo **RN34**, denominato "Differenza".

Nel dettaglio, l'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti no Isa**;
- il **50% dell'importo indicato nel rigo RN34 per i soggetti Isa**.

Tali importi possono essere verificati all'interno del **rigo RN62**, denominato "Acconto dovuto", del modello Redditi PF 2024 inviato.

Si ricorda che l'aconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 52 euro** e che l'aconto va versato in **un'unica soluzione**, entro il 2.12.2024, se di **importo inferiore a 257,52 euro**.

Diversamente, nei "casi particolari", previsti dal **rigo RN61**, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la **rideterminazione** dell'imposta e, di conseguenza, dell'aconto, il riferimento per il calcolo è l'importo contenuto nella **quarta colonna del rigo RN61**.

Per quanto riguarda l'**Ires**, **invece**, l'aconto complessivo da versare per l'anno 2024 è quello



del **rgo RN17**, denominato “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”.

Nel dettaglio, l'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti no Isa;**
- il **50% dell'importo indicato nel rigo RN17 per i soggetti Isa.**

Si ricorda che l'acconto Ires è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 20,66 euro** e che l'acconto va versato in un'unica soluzione, entro il 2.12.2024, se di **importo inferiore a 103,00 euro**.

Il secondo acconto **Irap** da versare, invece, è dato dal **60% dell'importo indicato nel rigo IR21, denominato “Totale imposta”,** del relativo modello, sempreché la somma superi:

- **51,65 euro, per le società o associazioni** di cui all'articolo 5, Tuir;
- **20,66 euro, per gli altri soggetti diversi dai precedenti.**

In merito alla seconda, o unica, rata di acconto dell'**imposta sostitutiva** dovuta dai **“contribuenti minimi”** o dai **“contribuenti forfettari”** occorre verificare quanto indicato nel rigo **LM42**, denominato “Differenza”. In particolare, la somma da corrispondere è pari al **50% dell'importo indicato.**

Come per l'Irpef, l'aconto è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 52 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione, in sede di secondo acconto, se **inferiore a 257,52 euro.**

Infine, in merito alla **cedolare secca**, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l'**LC1, campo 5**, denominato “Differenza”, come esposto nel **rgo successivo LC2.**

L'importo dovuto è pari a:

- il **60% dell'importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti no Isa;**
- il **50% dell'importo indicato nel rigo LC1, campo 5, per i soggetti Isa.**

Si evidenzia che l'aconto sulla cedolare secca è dovuto soltanto se il debito d'imposta è pari o **superiore a 51,65 euro** e lo stesso va versato in un'unica soluzione, in sede di secondo acconto, se **inferiore a 257,52 euro.**

Ai fini del calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di adottare il **metodo previsionale in luogo del metodo storico** fino qui argomentato.

Occorre, però, tenere in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell'aconto portano all'applicazione delle sanzioni previste.



Infine, si evidenzia che i **contribuenti soggetti ad Isa**, che alla data del 31.10.2024 hanno **aderito al concordato preventivo biennale**, devono:

- se utilizzano il **criterio storico**, versare unitamente al secondo acconto anche la **maggiorazione del 10% applicato applicata sulla differenza** (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito 2023 normalizzato;
- se utilizzano il **criterio previsionale, scomputare**, dall'acconto 2024 calcolato sul reddito concordatario, **quanto versato a titolo di primo acconto**.



IVA

Dall'Albania una spinta alla modernizzazione dell'Iva

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Il caso del centro di prima accoglienza in Albania, con le sentenze e le successive polemiche, ha portato a conoscenza della maggioranza degli italiani – anche coloro non esperti di Diritto – che **l'Italia è un Paese aderente** (anzi, fondatore...) **dell'Unione europea**, e che questa appartenenza porta ad avere degli **obblighi giuridici**, quali il rispetto delle **norme unionali** (o comunitarie che dir si voglia). Considerato questo attuale e vivo interesse verso il **diritto comunitario**, il momento potrebbe essere quello giusto per **fare un check della nostra normativa Iva, la quale deve essere "armonizzata" e, quindi, è particolarmente sensibile a ciò che succede in Europa.**

La questione, che ha portato alle polemiche connesse ai casi dei migranti trasferiti in Albania, **non è così semplice da capire**, da un punto di vista giuridico. A complicare la comprensione della questione – per i non esperti di diritto comunitario – è che apparentemente ad essere **violata è una sentenza della Corte di Giustizia Europea**, e che in base a questa presunta violazione abbiamo avuto dei giudici che hanno chiesto alla stessa Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi, altri che hanno direttamente **disapplicato la normativa nazionale**, e queste richieste e queste disapplicazioni sono avvenute **dopo pochi giorni di vita della norma**.

La spiegazione, molto semplificistica, della questione va divisa in **due passaggi**. Il primo passaggio è che **vi sono norme del diritto comunitario che sono "più importanti" rispetto a quelle nazionali, e quando queste ultime sono incompatibili con le prime, vanno disapplicate**. La seconda questione è che spetta in primo luogo al legislatore degli Stati membri **non fare norme incompatibili** con quelle europee e correggere tempestivamente quelle **dichiarate o palesemente incompatibili**, ma **sia la pubblica amministrazione (tra le quali c'è anche l'Agenzia delle entrate), sia il giudice, possono – anzi hanno il dovere – di disapplicare la norma nazionale incompatibile con quella comunitaria**. Quando hanno il dubbio che la **norma nazionale possa essere incompatibile col diritto comunitario, l'ordinamento europeo prevede che la Corte di Giustizia può essere chiamata in causa dal giudice** per pronunciarsi a riguardo. La Sentenza della Corte di Giustizia, quindi, tecnicamente non decreta un vincitore ed un vinto, ma dà una **interpretazione autentica della norma comunitaria**, e quindi gli strumenti per l'eventuale disapplicazione di tutte le norme nazionali incompatibili. Da un punto di vista giuridico, quindi, la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha **l'efficacia della norma**.



europea che sta interpretando.

La prima questione che si può, quindi, capire – e da qui fare dei parallelismi con l'Iva – è **che la Sentenza della Corte di Giustizia**, fornendo una interpretazione della norma europea, di fatto **dà mandato a disapplicare tutte le norme degli Stati membri che sono incompatibili, e non solo quella dello Stato dal quale è nata la sentenza**; nei casi oggetto di cronaca, la normativa italiana è “sotto accusa” in quanto potenzialmente incompatibile alla luce di **principi emersi in una causa che era nata in Repubblica Ceca**, ma ad esempio sull'Iva la nostra Amministrazione finanziaria ha fornito **una interpretazione eurocompatibile** all'articolo 8, d.p.r. 633/1972 (il quale non è mai stato modificato), a seguito di una **causa nata in Ungheria**. La questione – lo ricordiamo – aveva ad oggetto il fatto che per la normativa nazionale **una merce uscita dalla UE con trasporto a cura del cessionario dopo i 90 giorni era e restava assoggettata ad Iva**, mentre la Corte ha dichiarato questa cosa incompatibile e quindi disapplicabile.

Parlando del Paese magiaro, evidenziamo che **l'Ungheria, negli ultimi 5 anni, ha interpellato la Corte di Giustizia in tema di Iva**, portando il giudice a pronunciarsi con sentenza **in 17 casi**; la Romania 26 volte, la Polonia 21 e la Germania 34. **L'Italia** ha interpellato la Corte, la quale si è pronunciata con sentenza, **solo in 3 casi**, nei quali ne è emersa l'incompatibilità della normativa sulle società non operative del **1994**, la norma del **1988** sui distacchi di personale, ed una “non norma” riguardante la **responsabilità Iva dei rappresentanti doganali**.

Nonostante sui piccoli numeri sia poco corretto fare statistiche, vediamo che dall'Italia interpelliamo in rari casi la Corte di Giustizia, quando lo facciamo **la Corte dà ragione al contribuente, ma ciò succede 30 anni dopo che la norma incompatibile ha danneggiato gli operatori economici italiani**. Volendo citare altri casi “famosi”, pensiamo alla sentenza del 2017 che ha portato a modificare l'articolo 26 in tema di **recupero dell'Iva in caso di procedure fallimentari**, o a quella del 2017 che ha portato a **modificare l'articolo 9 per la non imponibilità dei trasporti in importazione**; andando ancora più indietro, potremmo pensare alla **detrazione Iva sulle auto**, alle **sanzioni sul reverse charge** dove l'Italia adeguò la normativa al **princípio di proporzionalità** dopo che due sentenze in cui era coinvolta rimarcarono l'incompatibilità della normativa nazionale; tra la prima sentenza e la modifica normativa passarono 8 anni, all'interno dei quali qualcuno – in Agenzia – riteneva **coerente con il principio di proporzionalità applicare una sanzione del 100% dell'imposta “non evasa” ad errori che non avevano comportato evasione**, come l'errore nel **reverse charge senza frode**.

Le incompatibilità della disciplina Iva e delle relative norme sanzionatorie – ad avviso di chi scrive – non sono poche, e quindi **è auspicabile che** nei giudizi contro gli avvisi di accertamento **i contribuenti chiedano la disapplicazione delle norme interne ed i giudici, qualora sussistano dei dubbi, rinviiino la questione alla Corte di Giustizia**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Residenza fiscale delle persone fisiche: nuove regole dal 2024

di Andrea Ramoni

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

[Scopri di più](#)

Tra le novità portate in dote dal **legislatore della riforma**, di sicuro rilievo sono quelle introdotte in materia di **residenza fiscale**, tanto per gli enti societari, quanto per le **persone fisiche**. In relazione a quest'ultime, infatti, il D.Lgs. 209/2023 ha completamente riscritto la disciplina contenuta nell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), sicché dal 2024, pur rimanendo 3 i criteri da seguire per dirimere questioni aventi ad oggetto l'individuazione del **paese di residenza fiscale**, occorre interfacciarsi con **nuove regole**.

In via di estrema sintesi, il requisito dell'**iscrizione all'anagrafe della popolazione residente** degrada da **presunzione legale assoluta a presunzione legale relativa**, con l'evidente conseguenza della possibilità, ove sia necessario agire in tal senso, di **fornire la prova contraria** della presunta residenza fiscale in Italia, anche a fronte di **trasferimento all'estero non seguiti dalla formale cancellazione da detta anagrafe** e contestuale **iscrizione all'AIRE**.

Tale criterio risulta di fatto sostituito da quello della **presenza fisica**, da valutarsi – con tutti i problemi del caso (che a breve osserveremo) – anche per la **frazione di giorno**.

Infine, a fronte della conferma della rilevanza del **criterio della residenza**, ai sensi dell'articolo 43, cod. civ., quello del **domicilio**, così come definito civilisticamente, lascia il posto ad una **nuova definizione** contenuta direttamente nel novellato [articolo 2, comma 2, Tuir](#), che attribuisce rilevanza esclusivamente alle **relazioni personali**, abbandonando del tutto il dato fattuale degli interessi economico.

Dal punto vista letterale, tanto recita la nuova norma: “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente*”.

Se da un lato nuova definizione di domicilio consentirà di **evitare gravose indagini fattuali** sul



luogo in cui insistono gli **interessi professionali e quelli personali** come esercizio necessario per determinare quali dei **due siano prevalenti**, dall'altro non possono tacersi **le criticità dovute a tale cambio di rotta**. Si pensi banalmente al fatto che, in tutti quei casi in cui **non sussiste una relazione matrimoniale e filiazione**, il requisito delle “relazioni personali” appare decisamente aleatorio e, come tale, **strumentalizzabile dal contribuente** in ottica residenza fiscale.

V’è poi da chiedersi se abbia avuto davvero senso **rinunciare del tutto alla rilevanza del centro degli interessi economici**.

A complicare il tutto, è sopraggiunta la [Circolare n. 20/E/2024](#), con la quale l’Agenzia delle entrate, in relazione ad **immobile tenuto a disposizione in Italia** da parte di un cittadino residente all'estero, ha affermato che, nel caso di mantenimento di **una casa in Italia**, “lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a **rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro**” si palesano di fatto circostanze che “**possono rappresentare elementi sintomatici del mantenimento di un legame stretto con il nostro Stato e potrebbero dar luogo alla configurazione del domicilio nel nostro Paese**”.

Spinoza, inoltre, la questione relativa alla “**presenza fisica** in Italia, anche per frazione di giorno: si tratta, infatti, di una definizione del tutto innovativa nel panorama fiscale italiano e mutuata, forse troppo frettolosamente, dall’articolo 15 del Modello OSCE. In tale ambito, infatti, la fattispecie rimane confinata ai **rapporti di lavoro subordinato** senza creare particolari effetti distorsivi. Estendere, invece, un **simile criterio sino a farlo assurgere a principio generale** pare quanto meno una **scelta azzardata**, se solo si pensa ai casi di frontalieri, oppure **studenti oppure lungo degenti stranieri**, che dovessero transitare oppure **fermarsi in Italia per oltre 183 “mezze giornate” all’anno**.

Invariata, invece, la formulazione del comma 2, dell'[articolo 2](#), riservata alla disciplina delle fattispecie aventi ad oggetto il **trasferimento in Paesi Black List**, per la quale continua ad operare una **presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia**. Ciò attenzione, con solo riferimento ai cittadini italiani: esemplificando, dunque, un **cittadino francese**, fiscalmente residente in Italia che dovesse cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente per trasferirsi in un Paese Black List **non sarà soggetto a tale presunzione**.

Va, infine, ricordato che **l’impianto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni** in ambito OCSE è **rimasto intatto**, sicché nei casi di contrasto tra le norme domestiche dei due paesi, le questioni afferenti dalla residenza fiscale **continueranno ad essere risolte dalla disciplina sovraordinata**.



IVA

La contabilizzazione dei vigneti

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Aspetti fiscali nella valutazione d'azienda

[Scopri di più](#)

Nonostante l'introduzione, nel lontano **2004**, delle c.d. **società agricole**, con l'evidente fine di incentivare l'utilizzo di forme societarie maggiormente strutturate rispetto alle "classiche" società semplici, ad oggi, il **settore primario** è ancora **privato**, a differenza di quanto previsto dagli Ias, di un **Principio contabile nazionale** guida, con la **conseguenza** che, spesso, gli operatori si trovano a dover **interpretare le norme** per addivenire a una **corretta contabilizzazione degli elementi** che costituiscono **l'impresa agricola**.

E a questo, deve aggiungersi che spesso si è in presenza di **investimenti rilevanti**; basti pensare agli **acquisti di vigneti** in zone di particolare pregio.

Ecco che, allora, una **prima domanda** che bisogna porsi, è se l'**acquisto** sia, in ragione di quanto previsto a livello generale dal **D.L. 223/2006**, interamente **non ammortizzabile** oppure, se sia possibile **scindere l'investimento**.

L'impossibilità di far concorrere il terreno alla produzione del reddito deriva dalla circostanza che l'azionamento del processo di **ammortamento** richiede la compresenza di **2 fattori**: da un lato, la **partecipazione effettiva** del bene al **processo produttivo** e, dall'altro, un reale **depauperamento economico** dello stesso; fattispecie quest'ultima che, per quanto riguarda i terreni si **verifica solamente in circostanze delimitate, quali i terreni delle stazioni di servizio o ancora, le cave**.

Infatti, a bene vedere, l'acquisto di un **vigneto** si caratterizza per la compresenza di **2 elementi**: da un lato, vi è il **terreno** che, come detto, **non si può considerare ammortizzabile**, il **vigneto** che, come affermato dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 27/E/2003](#), è qualificabile quale **impianto**.

Ricondotto il **vigneto tra gli impianti** sorge un problema derivante dalla circostanza che il **D.M. 31.12.1988** con cui vengono determinati i **coefficienti di ammortamento dei vari beni** non contempla la **casistica dei vigneti** (ma del resto nemmeno di altre piante pluriennali).

Per costruire un **corretto piano di ammortamento**, è necessario avere a mente il **concetto**



stesso di ammortamento, con la conseguenza che, per i **primi 2/3 anni**, si ritiene che **non si dovrà procedere** in quanto il **vigneto non è produttivo**.

Decorso questo primo periodo in media il costo dell'impianto viene fatto concorrere in un **periodo compreso** tra i **15 e i 20 anni**.

Tuttavia, il vigneto si compone di vari elementi quali le **barbatelle**, i **pali**, i **fili**, i **tubi** per l'**irrigazione**, nonché le **reti antigrandine** e, allora, bisogna interrogarsi sul **corretto trattamento** da riservare ai costi che l'azienda sostiene nel caso debba **intervenire** sugli stessi con una **sostituzione**.

In particolare, le problematiche interpretative si possono manifestare quando la **sostituzione avviene in corso di ammortamento del vigneto**; infatti, differente sarà il comportamento contabile da tenere a seconda che l'intervento si consideri di **natura ordinaria o straordinaria**.

A tal fine, torna utile quanto affermato dall'**Oic 16** che, in tema di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, richiama il concetto di "**rinnovo**", che sembra estendibile anche alla **fattispecie del vigneto**. La sostituzione di alcune componenti dell'investimento iniziale è compatibile con l'intento di "**mantenerne l'integrità**" e, quindi, risulta corretto **gestire tali interventi come manutenzione ordinaria** da spesare a Conto economico.

Se, al contrario, l'intervento di manutenzione/sostituzione, si dovesse classificare quale **evento straordinario con conseguente sostituzione massiva di barbatelle e/o filari**, la **corretta procedura contabile** prevede lo **stralcio del valore contabile residuo** dell'investimento originario e la successiva **capitalizzazione dei costi sostenuti per la sostituzione**.

Ma gli interventi sui vigneti possono derivare anche da **intenti migliorativi** sugli stessi, si pensi alla predisposizione di **barriere protettive dagli ungulati o altri animali**; in tali casi, si ritiene, in ragione della *ratio* sottesa all'intervento, di **capitalizzare** i costi a incremento dell'investimento "**vigneto**" **originariamente effettuato**.

Come noto il settore primario, in ragione del ruolo che svolge all'interno della società, gode di un **supporto che si traduce**, tra gli altri, nell'erogazione di **contributi**, nel nostro caso, a parziale copertura dei costi sostenuti per la ristrutturazione dei vigneti. Tali contributi sono da trattare quali contributi **in conto impianti** e, quindi, devono essere alternativamente **contabilizzati** o a **diretta riduzione dei costi** dell'investimento, oppure **riscontati a Conto economico** proporzionalmente alle **quote di ammortamento**, con l'accortezza, come poc'anzi evidenziato, di conteggiare il **periodo necessario**, affinché l'investimento possa considerarsi "**entrato in funzione**".